



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRENTONICO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

REPUBBLICA
ITALIANA

STATUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRENTONICO

Il presente Statuto è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27 ottobre 2022 e dal Consiglio di istituto del 28 ottobre 2022.

Deve essere sottoposto al vaglio della Provincia autonoma di Trento

STATUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRENTONICO

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1: Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica

Art. 2: Autonomia dell'Istituzione

Art. 3: Principi generali dell'Istituzione

Art. 4: Criteri di organizzazione

Capo II: La comunità scolastica

Art 5: Gli studenti

Art 6: Gli operatori dell'Istituto

Art 7: Le famiglie

Capo III: Organi dell'Istituzione autonoma

Art 8: Organi dell'Istituzione

Art 9: Il Consiglio dell'Istituzione

- I. Composizione, elezione e durata del Consiglio dell'Istituzione
- II. Funzioni del Consiglio dell'Istituzione

Art 10: Il Dirigente dell'Istituzione

- I. Ruolo del Dirigente dell'Istituzione
- II. Funzioni del Dirigente dell'Istituzione

Art 11: Il Collegio dei docenti

- I. Composizione e convocazione del Collegio dei docenti
- II. Funzioni del Collegio dei docenti

Art 12: Il Consiglio di classe

- I. Composizione, elezione e convocazione del Consiglio di classe
- II. Funzioni del Consiglio di classe

Art 13: Nucleo interno di Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo

- I. Composizione e durata
- II. Funzioni del Nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo

Art 14: Il Revisore dei conti

- I. Nomina e durata del Revisore dei conti
- II. Funzioni del Revisore dei conti

Art. 15: Consulta dei genitori

- I. Composizione e durata
- II. Funzioni della Consulta dei genitori

Art. 16: Il Consiglio dei rappresentanti degli studenti

- III. Composizione e durata
- IV. Funzioni del Consiglio dei rappresentanti degli studenti

Capo IV: Strumenti di programmazione e organizzazione

Art 17: Il Progetto di Istituto

Art 18: Carta dei servizi

Art 19: Regolamento interno

Art 20: Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e relative sanzioni

Art 21: Contenuti del Regolamento sui diritti e doveri fondamentali degli studenti, mancanze disciplinari e relative sanzioni

Art 22: Modalità di approvazione dei regolamenti

Capo V: Strumenti di programmazione finanziaria

Art 23: Bilancio di previsione e conto consuntivo

Capo VI: Partecipazione all'attività dell'Istituzione

Art 24: Diritto di riunione e di assemblea

Art 25: Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

Capo VII: Rapporti con il territorio

Art 26: Progetti e iniziative

Capo VIII: Norme finali

Art 27: Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto

CAPO I

Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica

1. Questo è lo statuto dell'Istituzione scolastica denominata ***Istituto comprensivo di Brentonico***.
2. L'Istituzione si è dotato di un logo che la caratterizzi e la rappresenti negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento. Il logo è composto da una B maiuscola avvolta in un nastro con la scritta I.C. Brentonico e con il tocco, il tipico cappello indossato alla laurea per richiamare l'ambiente formativo e scolastico. Una penna lascia intuire che si tratta di una storia in divenire. Le sfumature di verde richiamano ai colori dominanti sull'altipiano di Brentonico.



Art. 2

Autonomia dell'Istituzione

1. *L'Istituto comprensivo di Brentonico*, di seguito indicato con il termine di Istituzione, è un Ente, nell'ambito del sistema educativo provinciale, dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) articola l'autonomia in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

2. L'attività formativa ed educativa dell'Istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni ponendo particolare attenzione al benessere di studenti/esse, docenti e personale ATA.
3. L'Istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali. L'Istituto comprensivo di Brentonico si caratterizza per una spiccata attenzione alla didattica attiva che coinvolge le risorse umane, naturalistiche, economiche interne ed esterne alla scuola.

Art. 3

Principi generali dell'Istituzione

1. Sulla base di quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento scolastico e formativo, l'Istituzione fa propri i principi di:
 - A. **libertà**, che nella scuola si esprime come:
 - promozione della piena formazione degli studenti al fine di favorire lo sviluppo armonico della personalità di ciascuno attraverso il confronto delle diverse posizioni culturali;
 - libertà di scelta delle famiglie nei confronti delle opzioni offerte dall'istituzione;
 - B. **uguaglianza e solidarietà** in base alle quali tutti hanno pari dignità sociale, senza distinzione di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
 - Uguaglianza e solidarietà nella scuola si esprimono come:
 - promozione nei propri studenti della capacità di dialogare e ascoltare, rispettando le opinioni di ciascuno; della capacità di vagliare i diversi punti di vista, per cogliere prospettive da cui trarre ispirazione e per sviluppare critica di pensiero, sicurezza di espressione e argomentazione;
 - attivazione di percorsi formativi personalizzati, di servizi e di iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, nell'accoglienza e nell'integrazione culturale dei cittadini stranieri, nell'accettazione della diversità e nel rispetto dei diritti di tutti, per un'effettiva convivenza civile;
 - C. **sostenibilità**, che comprende l'attenzione all'ambiente e allo stile di vita ma anche e soprattutto la capacità di stimare gli effetti delle proprie azioni, immaginando un modello di sviluppo in grado di mantenere in equilibrio il Sistema Terra con tutti gli esseri viventi e di migliorarlo;
 - D. **civismo**, che si traduce in:
 - educazione al rispetto della diversità altrui come valore irripetibile dell'individuo;

- promozione dei valori etici fondamentali quali il pluralismo, la multiculturalità, la convivenza pacifica e serena, la cooperazione, l'accettazione dell'altro e la responsabilità verso se stessi e gli altri;
- valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità;
- creazione di un sereno ambiente di dialogo, confronto, arricchimento reciproco con l'intento di favorire una crescita della comunità scolastica in senso democratico e civile;
- attivazione di processi che coinvolgano tutti gli attori della scuola per la costruzione condivisa di regole e obiettivi.

2. L'istituzione si prefigge di:

- favorire la motivazione nei confronti della conoscenza, della scoperta e dello studio, al fine di elevare i livelli di apprendimento e aiutare tutti gli alunni ad ampliare la consapevolezza delle proprie abilità e a trovare le strategie per superare le difficoltà, valutando senza giudizio il percorso educativo;
- stimolare la crescita di ogni singolo individuo come parte fondante di una comunità che promuove la convivenza civile e una società solidale, curando e sostenendo ognuno nella ricerca del proprio progetto di vita;
- favorire, in collaborazione con le famiglie, la costruzione, da parte di studenti, docenti e tutto il personale scolastico, di contesti educativi stimolanti, che mantengano alta la motivazione e l'entusiasmo di apprendere;
- favorire la concretizzazione di una collaborazione con le famiglie, partendo dall'obiettivo comune di educare lo studente offrendo occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni etiche, sociali, intellettive, affettive, operative e creative;
- garantire la libertà di insegnamento in coerenza con le scelte educative e formative che il Collegio dei Docenti individua nel rispetto del Progetto d'Istituto;
- promuovere ed attuare esperienze di scambio e collaborazioni con altre istituzioni;
- promuovere e favorire la formazione di docenti, personale ATA e genitori, prevedendo anche iniziative congiunte.

3. L'Istituzione, considerata la storia della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento, promuove la conoscenza delle istituzioni autonomistiche e della storia locale.

4. Infine, considerando la valenza naturalistica del Comune di Brentonico e la sua vocazione socio-economica, legata a turismo, sport e cura dell'ambiente naturale, la scuola promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino, anche attraverso attività laboratoriali sul territorio e coinvolgendo associazioni e attori significativi della comunità.

Art. 4 **Criteri di organizzazione**

L'Istituzione garantisce il servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- a) la coerenza del progetto organizzativo e didattico rispetto al percorso evolutivo e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, alle esigenze delle famiglie, al contesto della comunità locale, nazionale e internazionale con cui la scuola interagisce;
- b) la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti nell'ottica della più ampia condivisione del Progetto di Istituto;
- c) la collaborazione attiva tra le componenti interne e con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio;
- d) la programmazione dell'attività formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e l'utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- e) la valutazione sistematica del servizio, al fine di raggiungere gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto, anche in relazione con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
- f) l'informazione, la comunicazione puntuale e completa, la condivisione del servizio offerto per favorire l'esercizio dei diritti degli studenti e delle famiglie e per promuovere la partecipazione responsabile di tutta la comunità alla vita della scuola.

Capo II

La comunità scolastica

Art. 5

Gli studenti

Ai sensi dell'art. 9 della Legge provinciale sulla scuola:

- a) gli studenti sono il soggetto centrale per cui l'Istituzione lavora all'interno del sistema educativo provinciale;
- b) gli studenti, che in conformità alle leggi vigenti adempiono al diritto-dovere all'istruzione, hanno diritto di accedere all'Istituzione scolastica in condizioni di eguaglianza e secondo criteri di solidarietà sociale;
- c) gli studenti si impegnano a fruire delle opportunità di apprendimento offerte dal sistema educativo e contribuiscono a promuovere la crescita della comunità scolastica, partecipando all'organizzazione delle attività dell'Istituto.

Art. 6

Gli operatori dell'Istituto

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Provinciale sulla scuola:

- a) il Dirigente, i docenti, il personale amministrativo, tecnico ausiliario e assistente educatore, nonché assistente linguistico, che svolgono la propria attività nell'Istituzione scolastica, partecipano al sistema educativo provinciale secondo quanto previsto dalla Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- b) il Dirigente e i docenti attuano il servizio educativo provinciale; a tal fine prestano la propria attività in funzione dei servizi attivati presso l'Istituzione e collaborano con gli organismi di valutazione e di ricerca, sia interni alle istituzioni scolastiche e formative, sia esterni, provinciali e nazionali;
- c) la libertà d'insegnamento dei docenti si esplica in particolare nell'autonomia didattica, nonché nella libertà di ricerca. La libertà d'insegnamento, quale garanzia del pluralismo culturale e sociale, trova espressione in riferimento al diritto d'apprendimento e all'educazione da parte degli studenti, ed è finalizzata alla promozione e alla crescita della loro personalità, nel rispetto della dignità e della coscienza individuale, morale e civile;
- d) il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, nonché assistente linguistico, concorre al funzionamento dell'Istituzione scolastica alle dipendenze funzionali del Dirigente e partecipa con i docenti all'attuazione del Progetto d'Istituto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, della Legge provinciale sulla scuola, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del Dirigente, presso l'Istituzione opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituzione.

La formazione continua, la promozione delle professioni educative e lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative concorrono ad assicurare la qualità dell'insegnamento e il costante miglioramento dei servizi scolastici.

Art. 7

Le famiglie

Ai sensi dell'art. 11 della Legge provinciale sulla scuola, le famiglie degli studenti partecipano al sistema educativo in conformità ai principi costituzionali, secondo le disposizioni della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, nonché ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno. A tal fine l'Istituzione assicura la partecipazione delle famiglie alla definizione della

propria missione, degli obiettivi e degli strumenti d'azione nonché alla loro organizzazione e gestione, garantendo ai rappresentanti delle famiglie pari dignità all'interno degli organi della scuola, secondo i principi, i criteri e le modalità previsti dalla legge.

CAPO III

Organi dell'Istituzione autonoma

Art. 8

Organi dell'Istituzione

1. Gli organi dell'Istituzione sono:

- a) il Consiglio dell'Istituzione;
- b) il Dirigente dell'Istituzione;
- c) il Collegio dei docenti;
- d) i Consigli di classe;
- e) il Nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo;
- f) il Revisore dei conti

Presso l'Istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006 (modificato con l'aggiunta del comma 3 bis dall'articolo 11 della legge provinciale n.10 del 2016), ed il "Consiglio dei rappresentanti degli studenti" solo per la scuola secondaria.

Il Consiglio dell'Istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'Istituzione

Art. 9

Il Consiglio dell'Istituzione

I. Composizione, elezione e durata del Consiglio dell'Istituzione

Il Consiglio dell'Istituzione è composto da 15 membri, così suddivisi:

- il Dirigente dell'Istituzione;
- 3 rappresentanti dei docenti della scuola primaria,
- 3 rappresentanti dei docenti della scuola secondaria;
- 6 rappresentanti dei genitori;

- 1 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore;
- 1 rappresentante del territorio

1. Il Consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente la metà più uno del numero dei componenti stabiliti dallo statuto dell'istituzione scolastica e formativa, ferme restando le disposizioni normative o statutarie che prevedano una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinati atti.

2. Il Consiglio dell'Istituzione dura in carica 3 anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla Legge Provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

3. Tutti i membri del Consiglio dell'Istituzione restano in carica per la durata dell'organo, purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

4. Il Dirigente dell'Istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'Istituzione.

5. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel Regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della Legge Provinciale sulla scuola.

6. Il rappresentante del territorio è designato, su richiesta dell'Istituzione, dal Comune di Brentonico e partecipa ai lavori del Consiglio con diritto di voto. Periodicamente, il Consiglio incontra il Sindaco o gli Amministratori delegati per l'analisi, il monitoraggio e la verifica delle collaborazioni fra Istituto comprensivo e Comune di Brentonico.

7. Il responsabile amministrativo dell'Istituzione partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto, a meno che non sia stato eletto rappresentante della propria componente.

8. Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori. Fino alla nomina del Presidente la seduta è presieduta dal Dirigente dell'Istituzione.

II. **Funzioni del Consiglio dell'Istituzione**

1. Il Consiglio dell'Istituzione rappresenta l'organo di governo dell'Istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'Istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge ed in particolare approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) il regolamento sui diritti e i doveri degli studenti e le mancanze disciplinari e relative sanzioni;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- e) il progetto di istituto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione che contiene i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il progetto di istituto, si intendono perseguire nell'anno finanziario a cui si riferisce il bilancio;
- h) il conto consuntivo;
- i) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- j) gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- k) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- l) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati;
- m) nomina il Revisore dei conti, secondo quanto disposto dall'art. 14;
- n) richiede pareri alla Consulta dei genitori in ordine alle attività ed ai servizi da realizzare o svolti dall'Istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e coinvolgimento dei genitori;
- o) definisce i criteri e le modalità per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti finanziati con risorse del bilancio dell'Istituzione.

3. Il Consiglio dell'Istituzione, nell'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività dell'Istituzione, esamina la relazione di cui all'articolo 10 comma 4.

4. Le deliberazioni del Consiglio dell'Istituzione, qualora non diversamente specificato dal presente statuto o dalla legge, sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

5. Il Consiglio di Istituto può essere convocato anche da remoto secondo le modalità indicate dal regolamento interno sulle sedute in modalità telematica (videoconferenza).

Art. 10
Il Dirigente dell'Istituzione

I. Ruolo del Dirigente dell'Istituzione

Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il Dirigente dell'Istituzione assicura la gestione dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'Istituzione, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità ed è titolare delle relazioni sindacali.

II. Funzioni del Dirigente dell'Istituzione

1. Il Dirigente dell'Istituzione esercita le funzioni previste dalla legge ed in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione e del Collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al Consiglio dell'Istituzione il programma annuale di gestione dell'Istituzione, lo informa dell'andamento di quest'ultimo e adotta il documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio annuale di previsione;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituzione e dal Collegio dei docenti nell'ambito della rispettiva competenza, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'Istituzione.

2. Il Dirigente dell'Istituzione presiede il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe, personalmente o tramite un docente appositamente delegato.

3. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'Istituzione il Dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi ai sensi della normativa

vigente. Inoltre, il Dirigente è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente.

4. Il Dirigente presenta al Consiglio dell'Istituzione, annualmente ed ogni qualvolta il Consiglio lo richieda, una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 11

Il Collegio dei docenti

I. Composizione e convocazione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituzione.

2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente dell'Istituzione lo convoca e lo presiede in via ordinaria e straordinaria; provvede alla sua convocazione anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Il Collegio dei docenti può essere convocato anche da remoto secondo le modalità indicate dal Regolamento del Collegio stesso e dal Regolamento sulle sedute in modalità telematica (videoconferenza).

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'Istituzione, il Collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

II. Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene:

- a) all'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b) alla programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal Consiglio dell'Istituzione;
- c) all'elaborazione e alla deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;

- d) alle scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- e) alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

1. Al Collegio dei docenti spetta ogni compito relativo all'attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.
2. Il Collegio dei Docenti individua i docenti componenti il Nucleo interno di valutazione e del Comitato per la Valutazione dei docenti.

Art. 12

Il Consiglio di Classe

I. Composizione, elezione e convocazione del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori.
2. Nella scuola primaria fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori; nella scuola secondaria di primo grado fanno parte del Consiglio di classe n.3 rappresentanti dei genitori.
3. I genitori rappresentanti di classe sono eletti annualmente dalla rispettiva componente con le modalità stabilite dal Regolamento interno e comunque entro il mese di ottobre di ogni singolo anno; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti.
5. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente dell'Istituzione o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Collegio dei Docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti. Il Consiglio di classe può essere convocato anche da remoto secondo le modalità indicate dal regolamento interno sulla gestione delle riunioni in videoconferenza.

II. Funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di Classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare le attività didattiche della classe curricolari ed extracurricolari, tenendo conto della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei Docenti.
2. Il Consiglio di Classe, con la sola presenza della componente docenti e del Dirigente dell'Istituzione, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
3. Il Consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti. In caso di necessità, è possibile la convocazione straordinaria.
4. Il funzionamento del Consiglio di Classe è disciplinato dal Regolamento interno che in ogni caso dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i Consigli di Classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi.

Art. 13

Nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo

I. Composizione, nomine e durata

1. Il Nucleo interno di valutazione è istituito secondo le modalità permesse dall'art. 27, comma 3, della Legge Provinciale sulla scuola e dura in carica 3 anni. Il numero complessivo dei componenti è di 7, di cui il Dirigente, 3 appartenenti alla componente docenti, 2 a quella dei genitori, 1 a quella del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore.
2. I membri della componente docenti sono designati dal Collegio dei Docenti, tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione. Gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto dei profili di competenza, rispettivamente dalla Consulta dei genitori e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
3. Tutti i membri del Nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo.

4. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 30 giorni dalla comunicazione, la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.

5. La funzione di coordinamento del Nucleo interno di valutazione è affidata al Dirigente.

II. Funzioni del Nucleo interno di valutazione

Il Nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'Istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell'Istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che riguardano l'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.

1. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto di istituto.

2. Il Nucleo elabora un rapporto di cadenza triennale con aggiornamento annualmente e che è utilizzato dagli organi dell'Istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'Istituzione e per aggiornare il Progetto di Istituto. Il rapporto o l'aggiornamento annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento competente in materia di istruzione della Provincia autonoma di Trento. Il Dirigente è tenuto a pubblicare e diffondere i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, in un'ottica di promozione dell'accesso e della trasparenza dei dati.

Art. 14

Il Revisore dei conti

I. Nomina e durata del Revisore dei conti

Il Consiglio dell'Istituzione nomina il Revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

II. Funzioni del Revisore dei conti

Il Revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e di

bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il Revisore dei conti esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Revisore dei conti ha accesso agli atti e ai documenti dell'Istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 15

Consulta dei genitori

I. Composizione e durata

La Consulta dei genitori è composta:

- a) dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe;
- b) dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'Istituzione;
- c) da un rappresentante di ognuna delle Associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

2. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'Istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione, si riunisce almeno due volte all'anno e rimane in carica fino all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe dell'anno successivo. La Consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il Dirigente dell'Istituzione.

II. Funzioni della Consulta dei genitori

3. La Consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituzione. In particolare, la Consulta dei genitori:

- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'Istituzione stessa;
- c) esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'Istituzione, dal Consiglio dell'Istituzione e dal Collegio dei Docenti in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'Istituzione;
- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;

- e) presenta proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al Collegio dei Docenti, che fornisce risposta scritta a seguito del primo Collegio utile e comunque non oltre sessanta giorni.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con il Regolamento interno.
5. L'Istituzione mette a disposizione della Consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 16

Il Consiglio dei rappresentanti degli studenti

I. Composizione e durata

Il Consiglio dei rappresentanti degli studenti è composto da due rappresentanti per ogni classe della Scuola secondaria di primo grado eletti entro ottobre in un'assemblea di classe coordinata dal docente coordinatore.

Alla prima seduta, il Consiglio nomina al suo interno Presidente e Segretario che saranno supportati nella loro funzione da un docente delegato dal Dirigente Scolastico.

Dura in carica l'intero anno scolastico.

II. Funzionamento del Consiglio dei rappresentanti degli studenti

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno per discutere dei problemi o per proporre iniziative riguardanti il plesso e l'intero Istituto.

È convocato dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta dal Presidente.

Il funzionamento del Consiglio dei rappresentanti degli studenti è disciplinato con il Regolamento interno.

CAPO IV

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17

Il Progetto d'Istituto

1. Il Progetto d'Istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'Istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il Progetto d'Istituto contiene, in particolare:
 - a) analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b) la definizione dell'identità e delle scelte strategiche dell'Istituzione;
 - c) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di minoranze linguistiche;
 - d) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - e) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
 - f) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo con pari attenzione sia alle fasce deboli sia alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - g) i criteri generali per l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - h) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'Istituzione;
 - a) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il Progetto di Istituto;
 - b) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al Nucleo interno di Valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
 - j) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
 - k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione, la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;

l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

3. Il Progetto d'Istituto è adottato dal Consiglio dell'Istituzione nel rispetto del presente Statuto.

4. All'elaborazione del Progetto d'Istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio dell'Istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della Legge Provinciale sulla scuola, il Collegio dei Docenti delibera la parte didattica del Progetto d'Istituto e la sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del Progetto d'Istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della Consulta dei genitori.

5. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il Consiglio dell'Istituzione può acquisire inoltre le proposte dei soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più alta partecipazione.

6. Il Progetto d'Istituto, che ha la durata di tre anni scolastici, è approvato dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro la metà di gennaio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento in modo tale da assicurare la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione nell'anno scolastico successivo. Il Progetto d'Istituto può essere rivisto annualmente e, se necessario, aggiornato o modificato anche solo parzialmente prima della scadenza delle iscrizioni scolastiche e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno.

7. Il Progetto d'Istituto è pubblicato all'albo dell'Istituzione e opportunamente diffuso sul sito istituzionale della scuola.

Art. 18

Carta dei servizi

1. Il Consiglio dell'Istituzione approva, entro 8 mesi dall'adozione del presente Statuto, la Carta dei servizi dell'Istituzione quale documento che esplica i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'Istituzione stessa e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. Carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b) percorsi di istruzione e formazione offerti dall'Istituzione;
 - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'Istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e relative procedure;
 - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h) le procedure per i reclami;
 - i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.

3. La Carta dei servizi è predisposta dal Consiglio dell'Istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, prima dell'approvazione richiede e sente i pareri della Consulta dei genitori e del Collegio dei Docenti.

4. La Carta dei servizi è resa pubblica attraverso l'esposizione all'albo della scuola e la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.

- 5.

Art. 19

Regolamento interno

1. Il Regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'Istituzione e dei relativi organi, con esclusione del Collegio dei Docenti.

2. Il Regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
 - a) gli orari dell'attività scolastica;
 - b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
 - c) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
 - d) il funzionamento della biblioteca, delle palestre, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
 - e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
 - f) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne, viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi e stage formativi;
 - g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;

- h) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
 - i) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extra-scolastiche gestite dalle associazioni stesse;
 - j) i criteri per riconoscere e ammettere alla Consulta dei genitori rappresentanti di associazioni di genitori che facciano richiesta alla stessa.
 - k) l'uso del parco
3. Il Regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:
- a) per l'individuazione del Presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - b) per le elezioni delle rappresentanze elettive degli organi collegiali dell'Istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - d) di funzionamento della Consulta dei genitori e del Nucleo interno di Valutazione;
 - e) di pubblicità degli atti.

Art. 20

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il Consiglio dell'Istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, le mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 21

Contenuti del Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. Il Regolamento sui diritti, doveri degli studenti individua i diritti garantiti:
 - a) ad un apprendimento entusiasta e attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
 - b) ad una formazione non giudicante che volga allo sviluppo dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni, dei suoi talenti e interessi, dei suoi punti di forza e

debolezza nell'ottica di accrescerne il benessere, l'autonomia e l'autostima, allo scopo di trovare il suo posto nel mondo e sentirsi soddisfatto e felice.

- c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, condividendo le sue regole, approfittando delle opportunità offerte;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- f) alla privacy e alla sicurezza.

2. Il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti individua altresì i fondamentali doveri per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'Istituzione;
- c) al rispetto dei compagni e di tutte le persone che operano nell'Istituzione;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal Regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'Istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione;
- g) a collaborare con tutto il personale dell'Istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

3. Al fine di assicurare la corretta fruizione da parte di tutti dei diritti, il rispetto dei doveri e le corrette relazioni interpersonali e di gruppo all'interno della comunità scolastica, il Regolamento norma i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, esplicitando le relative conseguenze, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) la finalità della scuola è quella educativa, lo scopo è quello di raggiungere il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, attraverso la riflessione e progetti formativi mirati al rafforzamento del senso di comunità e di responsabilità, arrivando solo in casi estremi e dopo aver tentato tutte le altre vie a note disciplinari e sospensioni;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
- d) comportamento e profitto sono ambiti separati e pertanto i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

Inoltre, il regolamento suggerisce comportamenti virtuosi, dove per virtuosi si intendono tutti quei comportamenti che promuovono i principi generali dell'Istituzione citati nell'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
 - a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione; a tal fine il Regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
 - b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'Istituzione;
 - c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al Dirigente dell'Istituzione, al Consiglio di Classe, al Consiglio dell'Istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
 - d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura, cioè che allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni e che le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

Nella scuola in considerazione dell'età degli studenti, al fine della irrogazione delle sanzioni si porrà particolare attenzione al carattere educativo, in modo da accompagnare lo sviluppo del rispetto delle regole della convivenza scolastica.

Art. 22

Modalità di approvazione dei Regolamenti

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto il Consiglio dell'Istituzione approva, a maggioranza dei suoi componenti, il Regolamento interno e il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
2. I Regolamenti sono soggetti a revisione e modifica da parte dello stesso Consiglio dell'Istituzione, ogni volta che il Consiglio stesso ne ravvisi la necessità.
3. Nella fase di elaborazione, revisione e modifica del Regolamento interno e del Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il Collegio dei Docenti, il personale

amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e la Consulta dei genitori.

4. Nella fase di elaborazione del Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte del Collegio dei Docenti e della Consulta dei genitori.

CAPO V

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 23

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'Istituzione e per l'attuazione del Progetto d'Istituto.

2. Il Consiglio dell'Istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il Dirigente dell'Istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il Progetto d'Istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'Istituzione e delle linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione, predisposta dal Dirigente dell'Istituzione e allegata al conto consuntivo, si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

5. Il Revisore dei conti esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo ed effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione e redige una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.

CAPO VI

Partecipazione all'attività dell'Istituzione

Art. 24

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'Istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'Istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'Istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'Istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori che rispettino quanto previsto dal comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del Consiglio dell'Istituzione, previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'Istituzione, tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'Istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal Regolamento interno.
4. L'Istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute, mettendo loro a disposizione spazi e, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.
5. L'Istituzione mette gratuitamente a disposizione gli spazi per le riunioni dei responsabili degli alunni per classe o plesso, dietro presentazione di una richiesta scritta da parte di un rappresentante eletto.

Art. 25

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'Istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico e nei periodi di sospensione dell'attività didattica, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art 108, comma 2 della Legge Provinciale sulla scuola, l'Istituzione sottoscrive accordi con i Comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione.

CAPO VII

Rapporti con il territorio

Art. 26

Progetti e iniziative

1. L'Istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, l'Istituzione mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'Istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientra anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese simulate o altre organizzazioni simulate, funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del Progetto d'Istituto; in particolare l'Istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del Progetto di Istituto;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale ed internazionale.

3. L'Istituzione inoltre:

- a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 della Legge Provinciale sulla scuola;
- b) attiva forme di collaborazione con le Comunità e i Comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'art. 20, comma 2, della Legge Provinciale sulla scuola;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il Progetto d'Istituto e con le finalità dell'Istituzione secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della Legge Provinciale sulla scuola.

4. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 3 contengono gli elementi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità d'attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'Istituzione.

5. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

6. Il Dirigente dell'Istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Istituzione ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge Provinciale sulla scuola.

7. Per tutti i progetti attivati il Nucleo interno di valutazione provvede a valutare gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

CAPO VIII

Norme finali

Art. 27

Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto

1. Secondo quanto previsto dall'art. 17 della Legge provinciale sulla scuola, lo Statuto è deliberato dal Consiglio dell'Istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo Statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione, qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.

3. A seguito dell'approvazione lo Statuto è inviato alla Provincia che, ai sensi dell'art. 17 della Legge provinciale sulla scuola, può rinviarlo all'Istituzione entro 45 giorni, qualora riscontri motivi di illegittimità o esprima osservazioni in relazione alla conformità dello Statuto agli atti provinciali di programmazione e di indirizzo. In tal caso l'Istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione. In ogni caso, decorso il termine dei 45 giorni senza rilievi, il Consiglio dell'Istituzione approva in via definitiva lo Statuto. Le stesse modalità e procedure sono adottate per le modifiche allo Statuto.

4. Lo Statuto è pubblicato all'albo dell'Istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici sul sito istituzionale della scuola.